

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**AMORUSO.** — *Ai Ministri del commercio con l'estero e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 68 del 1997 di riforma dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero prevede all'articolo 3 che « le unità operative dell'Ice all'estero sono notificate nelle forme che gli Stati esteri richiedono per concedere lo *status* di agenzia governativa e le conseguenti esenzioni fiscali anche per il personale che vi presta servizio »;

non risulta che la formula in questione sia stata concretamente applicata tanto che molti uffici Ice all'estero risultano tuttora privi di una qualunque forma di accreditamento —:

se corrisponda al vero che ogni anno, mediamente, l'Ice è tenuto al pagamento di circa 20 miliardi tra imposte e tasse, dovute agli stati ospiti, miliardi a carico dell'erario ed il cui pagamento potrebbe essere evitato in molti casi con una semplice lettera dell'Ambasciatore;

se sia altresì vero che recentemente il ministero degli affari esteri abbia ritirato l'accreditamento degli uffici Ice nella Federazione Russa, cosa che sarebbe contraria al dettato della legge n. 68 del 1997 e di grave pregiudizio per gli esportatori italiani che intendano operare in quell'importante mercato avvalendosi dell'assistenza Ice;

se non ritengano, infine, di dover intervenire direttamente nella materia, sostituendosi agli attuali vertici dell'Ice che non hanno saputo, o voluto, ottenere l'applicazione della normativa su richiamata. (4-20218)

**PREVITI.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici con incarico per le aree urbane e dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

la soprintendenza archeologica di Roma del ministero dei beni culturali e

ambientali, con nota prot. 5359 del 27 febbraio 1998, ha comunicato che sono stati defianziati numerosi progetti per il Giubileo;

gli interventi penalizzati riguardano testimonianze storiche e archeologiche di grande rilievo e di inestimabile valore, quali la Tomba di Cecilia Metella, l'Acquedotto della Villa dei Quintili, il Parco delle Tombe della via Latina, il Museo nazionale Romano, le Terme di Diocleziano, nonché importanti interventi sulla via Flaminia (Villa di Livia, la Tomba Celsa, Saxa Rubra e Grottarossa);

l'importo complessivo dei tagli è pari a 7 miliardi circa —:

se non ritengano opportuno intervenire al fine di rifinanziare i suddetti progetti, che riguardano beni di inestimabile valore archeologico e meritano di essere restaurati in vista del Giubileo. (4-20219)

**PREVITI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici con incarico per le aree urbane.* Per sapere — premesso che:

l'ufficio speciale del genio civile per il Tevere e l'Agro romano del ministero dei lavori pubblici, con nota prot. n. 3080 del 23 luglio 1998, ha comunicato che gli interventi strutturali di difesa idraulica per le zone di Labaro e Prima Porta, situate nella XX circoscrizione del comune di Roma « non hanno ad oggi trovato finanziamento nonostante le segnalazioni inoltrate in merito »;

i suddetti quartieri sono ogni anno soggetti a gravi allagamenti ed inondazioni, che causano danni ingenti a persone e cose »;

appare evidente la necessità che vengano realizzati tempestivamente i suddetti interventi —:

quali provvedimenti urgenti intenda adottare al fine di salvaguardare l'incolumità dei residenti e dei loro beni.

(4-20220)

VOLONTÈ e MARINACCI. — *Al Ministro per i beni culturali.* — Per sapere — premesso che:

la professoressa Annamaria Andreoli, nominata nel giugno 1997, è presidente della fondazione « Il Vittoriale degli italiani » di Gardone Riviera;

nella seduta del 26 settembre 1998 del consiglio di amministrazione della fondazione, l'operato del presidente è stato oggetto di contestazione unanime da parte dei consiglieri per alcune gravi situazioni amministrative e gestionali di cui si è reso responsabile, quali:

lo stanziamento indicato in bilancio preventivo per la stagione teatrale è stato superato nelle spese di 142 milioni, passato dai 250 previsti ai 392 spesi, senza alcuna delibera da parte del consiglio di amministrazione, che si è trovato a dover ratificare alcune delibere di giunta — senza giustificativi certi — e sospendendo la ratifica nella seduta del 26 settembre 1998;

la mostra inaugurata a Roma il 9 settembre 1998 dal titolo « A tavola con D'Annunzio », di cui si prevede l'iterazione in altre città italiane e all'estero, ha comportato il trasferimento di più di seicento pezzi dalla casa di D'Annunzio costituiti da fragili suppellettili, ceramiche, soprammobili in vetro e metallo, stoviglie, senza aver ottenuto le prescritte autorizzazioni da parte della regione Lombardia e della sovrintendenza per i beni artistici di Mantova nonché senza l'autorizzazione dello stesso ministero, che pure ospitava la mostra. Inoltre il consiglio di amministrazione della fondazione non ha potuto discutere e tanto meno approvare detto trasferimento, eseguito rapidamente in un paio di giorni, nè ha potuto sinora, sia ufficialmente che informalmente, prendere visione della polizza assicurativa relativa alla copertura dei rischi di trasporto e di allestimento del materiale espositivo caratterizzato dalla sua unicità e fragilità, di inestimabile valore storico e documentario oggetto di tutela da parte degli enti pubblici sopra menzionati;

per gli eventi teatrali espositivi indicati sono state individuate dal presidente della fondazione, senza che fosse interpellato il consiglio di amministrazione, due società una per la pubblicità, la « Sterigraf », e l'altra di consulenza per la sponsorizzazione delle manifestazioni, la « L. G. Consult », il risultato di tali scelte desta delle motivate perplessità considerando che a fronte di uscite per i servizi resi pari a 38 milioni di lire, gli *sponsor* e la pubblicità hanno determinato contributi per 39 milioni, peraltro ancora non riscossi, ed anche in questo caso le spese deliberate in giunta non sono state ratificate dal consiglio di amministrazione;

in data 10 luglio 1998 il presidente della fondazione, senza alcuna autorizzazione della giunta e del consiglio di amministrazione, versava 600 milioni di lire alla Frt Sim Spa, per un investimento intestato a suo nome e di durata annuale, su base obbligatoria concernente valute italiane e straniere; alla contrarietà espressa dal consiglio su tale operazione, il presidente accoglieva le richieste avanzate dai consiglieri sia di far rientrare il capitale così investito, sia che eventuali diminuzioni di capitale sarebbero state reintegrate direttamente e personalmente dallo stesso presidente;

tutti questi episodi sono stati oggetto da parte del collegio dei revisori dei conti, in data 22 settembre 1998, di un dettagliato verbale nel quale si stigmatizza il comportamento irregolare della presidenza della fondazione —:

se non ritenga opportuno disporre urgentemente un'ispezione che faccia piena luce sugli episodi citati che, ove confermato, evidenzerebbero una grave situazione gestionale e contabile incompatibile per un ente senza scopo di lucro sottoposto al controllo dello Stato, ed in tal caso, quali provvedimenti assumerebbe nei confronti del responsabile il cui comportamento sta mettendo a repentaglio un patrimonio pubblico tanto vulnerabile quanto inestimabile. (4-20221)

GARRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

nel 1995 fu attuata l'operazione che portò alla cessione del controllo dell'Artigiancassa dal ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alla Banca nazionale del lavoro;

la Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane espresse le più ampie perplessità sull'operazione, avendo il fondato timore che la « Banca degli artigiani » venisse a perdere la sua specifica connotazione e venisse sacrificata sull'altare delle esigenze di ripianamento di perdite subite dalla banca cessionaria e della sua ricapitalizzazione;

da allora e fino ad ora è stata consentita la continuazione del perseguimento dei fini istituzionali propri di Artigiancassa, senza alcun ostacolo da parte del nuovo azionista (Bnl);

detta situazione ha potuto perpetuarsi grazie ad un « buon volere » politico dell'azionista di controllo, arbitro, qualora avesse voluto, di modificare clausole statutarie o, addirittura, di decidere l'incorporazione di Artigiancassa in Bnl;

il « buon volere » politico si è manifestato altresì nelle misure contenute nei decreti legislativi n. 112 e n. 123 del 1998 che hanno ridisegnato le funzioni di incentivazione delle regioni a favore del settore artigiano compresi i rapporti con Artigiancassa;

è in corso un progetto di privatizzazione della Banca nazionale del lavoro che porterà alla cessione dell'istituto a gruppi privati alcuni dei quali stranieri (secondo quanto si è letto su tutta la stampa economica nelle ultime settimane);

la Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane da tempo si avvale dei servizi dell'Artigiancassa pur non esprimendo alcun proprio rappresentante in seno agli organi di amministrazione del

citato istituto di credito, mentre fino ad oggi hanno avuto una rappresentanza la Confartigianato, la Cna e la Casa;

la Claii è organizzazione presente nel Cnel, essendo tra quelle maggiormente rappresentative —:

se siano consapevoli del fatto che i nuovi proprietari della Banca nazionale del lavoro, venendo a mancare il « buon volere » politico, potrebbero impedire all'Artigiancassa di mantenere la propria identità;

se non ritengano opportuno che la finalizzazione dell'Artigiancassa al credito nel settore artigiano sia stabilita non in clausole statutarie troppo facilmente modificabili, ma in vere e proprie norme legislative;

secondo quali criteri, nella nuova fase di privatizzazione dell'Artigiancassa, sia assicurata in seno all'istituto la rappresentanza delle organizzazioni di categoria e della Claii. (4-20222)

GARRA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

da anni si attende un potenziamento dei servizi postali a Caltagirone, servizi che — rispetto al passato — hanno fatto registrare una pesante penalizzazione dell'utenza costretta a file interminabili agli sportelli;

adesso è arrivato un ulteriore depotenziamento innanzi tutto per gli utenti della popolosa frazione di Granieri (territorio di Caltagirone), nella quale l'apertura dell'ufficio postale dal 12 ottobre 1998 viene assicurata a giorni alterni, con danno per l'utenza abituata ad avvalersi dei servizi di Bancoposta, non essendovi sportelli bancari nell'ambito della frazione medesima;

i servizi postali in senso stretto (spedizione pacchi e raccomandate e distribuzione posta) hanno nella frazione di Granieri rilevanza secondaria rispetto alle operazioni di buoni fruttiferi postali, di

spedizioni vaglia e conto corrente e di pagamento pensione, strumenti di credito o di pagamento in Granieri assai vivaci per l'assenza di sportelli bancari *in loco*;

al depotenziamento dei servizi in Caltagirone città si è altresì pervenuti con la chiusura del punto di distribuzione già ubicato in via Toniolo ed i cui dipendenti e relativo materiale in distribuzione sono stati concentrati nel Palazzo di piazza Rinascita, già insufficiente prima che negli angusti locali venissero allocati anche i servizi finora svolti nell'ufficio staccato di via Toniolo;

crescente è il disagio per il personale che opera negli uffici in piazza Rinascita, ma soprattutto per l'utenza calatina che sempre più assiste impotente allo sfascio dei servizi postali e ne paga lo scotto con la perdita di tempo delle lunghe file allo sportello e con il confuso e pessimo funzionamento dei servizi —:

se i fatti esposti siano noti;

se non si ritenga urgente intervenire per bloccare le improvvise innovazioni testé ricordate e al fine di porre mano ad un effettivo potenziamento dei servizi postali in Caltagirone e Granieri. (4-20223)

ARMAROLI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

soprattutto nei periodi festivi le nostre autostrade sono particolarmente affollate e perciò più probabili i rischi di incidenti —:

quali iniziative intenda assumere allo scopo di omologarci ad altri paesi europei, come per esempio l'Austria, nei quali sono posti all'ingresso delle gallerie dei semafori che automaticamente diventano rossi in caso di incidenti o di incolonnamenti estremamente pericolosi per le autovetture che sopraggiungono. (4-20224)

ALEMANNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, delle finanze e dei beni culturali ed ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

in data 7 maggio 1998, il giudice per le indagini preliminari di Rieti rinviava a giudizio l'arbitro di calcio Salvatore Marrazzo per falso ideologico ed induzione in errore poiché aveva certificato il falso nel referto arbitrale rispetto a quanto egli stesso aveva determinato e stabilito nel rettangolo di gioco durante la gara Rieti-Pomezia del 1° giugno 1997;

la condotta imputata all'arbitro induceva in errore il Coni in ordine all'attestazione, sul *Bollettino Ufficiale* n. 22 del 3 giugno 1997, della combinazione vincente del concorso *Totogol* n. 42 del 1° giugno 1997 che, per effetto del falso referto arbitrale, risultava ufficialmente essere: « 1-7-13-16-20-23-29 » anziché « 1-7-9-16-20-22-23-29 »;

nel decreto che disponeva il giudizio per l'arbitro Marrazzo, si legge che la prova del falso emerge con sufficiente certezza in ordine al fatto materiale;

in data 21, 22 e 23 aprile 1998, sono stati pubblicati sul *Corriere dello Sport* tre articoli relativi ai fatti di cui sopra, nei quali il giornalista sportivo A. Maglie, sostiene che noti personaggi della Lega nazionale dilettanti calcio avrebbero fatto pressioni sull'arbitro Marrazzo per cambiare il referto al fine proprio di alterare la combinazione del concorso;

in data 24 settembre 1998 il *Corriere dello Sport*, pagina 9, ribadisce le accuse precedenti ed indica i nominativi dei personaggi della Lega dilettanti che avrebbero fatto pressioni sull'arbitro per far modificare — il giorno seguente la partita — il referto arbitrale e di conseguenza la combinazione vincente del concorso *Totogol*;

sui fatti in questione l'interrogante aveva già presentato in data 2 luglio 1997 una circostanziata interrogazione ed i vari danneggiati dal reato avrebbero presentato

una circostanziata denuncia all'autorità giudiziaria competente —:

se non ritengano, che nel fatto esposto vi sia stato un danno per l'erario e se, quindi, ravvisino l'opportunità di segnalare il fatto alla Corte dei conti per le implicazioni patrimoniali;

se sia stata attivata un'attività di indagine e controllo in merito;

se ritengano giusta e corretta la combinazione vincente del concorso *Totogol* n. 42 del 1° giugno 1997 e le vincite così indebitamente distribuite, creando così un eventuale danno per l'erario, alla luce degli atti processuali di Rieti che hanno fatto emergere quanto segue: *a)* l'arbitro avrebbe scientemente falsificato il referto; *b)* il fiduciario *Totogol* presente all'incontro avrebbe dichiarato di non conoscere le regole del gioco del calcio; *c)* il commissario di campo si sarebbe allontanato dal rettangolo di gioco prima della fine dell'incontro, non potendone conoscere, quindi, le decisive vicende finali;

se intendano accertare perché il Coni non abbia immediatamente avviato un'inchiesta federale — dato il clamore giornalistico suscitato dalla vicenda (vedi « Il processo di Biscardi » — *Tmc* del 2 giugno 1997 ed il settimanale specializzato « La Schedina » n. 42 e 43 del 1997), ed i tempestivi ricorsi degli interessati all'ufficio pronostici del Coni, i quali non lamentavano un episodio tecnico ma una diversità tra quanto effettivamente accaduto sul terreno di gioco documentato ineccepibilmente dalla telecronaca dell'incontro e quanto, invece, falsamente scritto nel referto arbitrale;

quali provvedimenti intendano prendere nei confronti dell'ufficio pronostici e della Lega nazionale dilettanti;

quali provvedimenti siano stati presi nei confronti dell'arbitro, del fiduciario *Totogol* e del commissario di campo;

se risulti che l'arbitro Marrazzo dopo l'incontro Rieti-Pomezia sia stato addirittura promosso di ruolo;

se ritengano che quanto accaduto nel concorso *Totogol* n. 42 del 1° giugno 1997 sia un modo corretto e trasparente di gestire un concorso pronostici quale il *Totogol*. (4-20225)

URSO — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e incarico per il turismo, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 3, comma 4, lettera *d)*, della legge 25 marzo 1997, n. 77, recante disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio, stabilisce che con decreto del Ministro dell'industria siano adottate disposizioni per la modifica delle procedure di esecuzione della verifica periodica degli strumenti metrici, oggi di competenza degli uffici provinciali metrici, prevedendo anche l'accreditamento di laboratori autorizzati per tale esecuzione;

il consumatore finale, interessato negli acquisti a peso o a volume di merce tramite taluni strumenti metrici a funzionamento non automatico (bilance e distributori stradali di carburanti), difficilmente è nelle condizioni di rilevare frodi nella misurazione;

la merce pesata all'atto dell'acquisto non può essere controllata a casa con bilance per uso familiare di grossolana precisione, e la quantità di carburante immesso nel serbatoio della propria vettura sfugge poi a qualsiasi controllo successivo;

una valida protezione di questi consumatori esige, pertanto, una garanzia assoluta dei controlli periodici effettuati sugli strumenti utilizzati nei rapporti col consumatore finale, tenuto altresì conto dell'incidenza sul bilancio familiare delle merci acquistate direttamente a peso o a volume;

questa garanzia è oggi assicurata dal personale ispettivo degli uffici metrici;

per contro, la stessa garanzia non potrà essere assicurata dai laboratori che, in applicazione dell'emanando decreto mi-

nisteriale, saranno autorizzati ad eseguire le operazioni di verifica periodica di questi strumenti, in alternativa al predetto personale ispettivo, che in ogni modo dovrebbe conservare le competenze oggi previste. Tali laboratori possono avere fini di lucro, e, in ogni caso, l'inevitabile concorrenza tra loro non potrà che incidere negativamente sulla qualità delle operazioni di controllo, a tutto vantaggio del negoziante-cliente, che ha commissionato al laboratorio il controllo periodico, e specularmente a tutto danno dell'indifeso consumatore finale;

il decentramento amministrativo è certamente cosa buona e saggia, purché sia anche giusto e ragionevole, intendendo che, al di là di certi limiti, c'è il rischio che esso diventi soltanto una moda, deleteria per le garanzie che uno Stato deve dare ai cittadini amministrati —;

se intenda intervenire nel senso di prevedere nel citato emanando decreto ministeriale: *a)* l'esclusione, alle operazioni di verifica periodica eseguibili da parte di laboratori accreditati, di quelle relative agli strumenti metrici a funzionamento non automatico nei casi di utilizzo nei rapporti con il consumatore finale, e agli strumenti per pesare di tipo fisso a funzionamento non automatico. Ciò per ottenere una sicura tutela della fede pubblica, che un'indifferenziata delega della verifica periodica a laboratori privati non potrebbe certamente garantire. I laboratori privati hanno necessariamente fini di lucro e questi fini mal si conciliano con l'anzidetta tutela. Esperienze relative ed analoghe deleghe in altri settori, come quelli dei cronotachigrafi e dei registratori di cassa fiscali, hanno evidenziato che particolari settori non sono idonei per l'applicazione della delega; *b)* l'attribuzione agli uffici provinciali metrici della competenza per l'accreditamento dei laboratori secondo i criteri stabiliti dagli organi centrali. I principi di sussidiarietà e la conoscenza diretta da parte degli organi periferici della valenza metrologica ed organizzativa di laboratori operanti nel loro territorio, nonché il rispetto dei criteri ispiratori della

« legge Bassanini », sono alla base di questa seconda proposta. (4-20226)

ZACCHERA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

da quasi due anni è in atto un embargo nella regione dei Grandi Laghi africani nel tentativo di arginare la fornitura di armi e rifornimenti alle parti in lotta in quella regione e segnatamente in Burundi;

ad ormai lungo tempo dall'istituzione di queste misure il bilancio risulta poco soddisfacente, tenuto conto che l'embargo non ha risolto il problema del traffico di armi, ma è andato pesantemente a colpire la popolazione civile che vede rarefarsi tutti i beni di prima necessità mentre i prezzi di alimentari, medicinali ed altri articoli indispensabili hanno raggiunto livelli impossibili;

quale opinione abbia del succedersi degli avvenimenti nella regione —;

se non si ritenga ormai inutile la misura dell'embargo e se quindi non ritenga di dover intervenire sui più diversi livelli internazionali al fine di richiedere una revoca di tale misura, motivandola anche con oggettive necessità di carattere umanitario. (4-20227)

ZACCHERA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

più volte l'odierno interrogante ha avuto occasione di attirare l'attenzione sulle condizioni della strada statale delle Valli Antigorio e Formazza (provincia del Verbano Cusio Ossola);

in passato solo in parte sono state fornite risposte, in particolare riguardo al collegamento fino al Passo San Giacomo e cioè fino al confine svizzero;

lungo la strada, oltre a numerosi punti dove sono necessari interventi di manutenzione, si verificano tre situazioni per le quali più volte l'Anas ha manifestato

il suo interesse, senza peraltro procedere a lavori di sistemazione, e precisamente: *a)* nello sbocco della galleria elicoidale in località Fondovalle di Formazza, dove la creazione di manufatti porterebbe ad un gravissimo impatto ambientale ai danni della frazione; *b)* sul ponte in località Valdo di Formazza, del tutto insufficiente alle necessità; *c)* sull'apertura della strada da Riale a Passo San Giacomo, almeno per i mesi estivi e per il traffico leggero;

la perdurante chiusura della strada, oltre a comportare grave danno economico a tutti gli utenti che abbiano attività a Monte di Riale, rende incomprensibile l'aver affrontato spese di decine di miliardi per la galleria elicoidale ed il lungo tratto tra Sottofrua e la Cascata del Toce che in tempi recenti è stato pressoché tutto coperto da paramassi e paravalanghe: un'opera che senza il suo completamento naturale che permetta un transito fino al Passo San Giacomo avrebbe davvero ben poca validità. Tra l'altro — in una incomprensibile programmazione di lavori — ancora di recente l'Anas ha provveduto ad imponenti lavori presso Riale per eliminare una curva quando, poche centinaia di metri dopo, la strada è interrotta: la mancanza di manutenzione da Riale al passo, non più effettuata da molti anni, rende di anno in anno più difficile la stessa riapertura della tratta —:

quali siano gli intendimenti dell'Anas circa la sistemazione dell'uscita settentrionale della galleria di Fondovalle e se si terrà conto del grave impatto ambientale che verrà creato da questo manufatto che peraltro — da alcuni mesi — risulta fermo nei lavori;

quanto sia costata la realizzazione della predetta galleria;

per quanto riguarda il ponte di Valdo se l'Anas abbia previsto un suo rifacimento;

per quanto attiene infine il problema del tratto terminale della strada statale, già sottolineato in altro atto ispettivo, come sia possibile che una strada statale venga

chiusa ufficialmente e assurdamente al traffico a tempo indeterminato ed ormai da oltre quattro, perché l'Anas non mantenga quanto assicurato agli amministratori locali ed anche all'interrogante circa i lavori di messa in sicurezza del tratto Riale-Passo San Giacomo, sottolineando che soli interventi di manutenzione — già stimati dall'Anas in non più di 4 miliardi — potrebbero permettere un'apertura — anche regolamentata — della strada statale per il periodo estivo e per il solo traffico leggero;

se, infine, non ritenga di dover procedere ad una complessiva verifica dei metodi, responsabilità e criteri di programmazione di spesa su questa strada statale che — in questo ultimo decennio — e senza ancora aver risolto i problemi di viabilità è già costata una somma davvero impressionante. (4-20228)

**RUZZANTE.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 13 comma 7, della legge n. 257 del 1992 prevede: « ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori dipendenti delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Inail, il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5 »;

il comma 8 dello stesso articolo prevede: « ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i periodi di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'Inail quando superano i 10 anni sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5 »;

in data 4 agosto 1993, la legge n. 271 ha convertito il decreto n. 169 che sostituisce

tuisce l'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e che stabilisce: « per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'Inail, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5 »;

la nuova formulazione ha eliminato la condizione di dipendenza dei lavoratori da imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, prevista dal comma 7 della legge n. 257 del 1992 e che quindi il beneficio della rivalutazione, ai fini previdenziali, spetta a tutti i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto anche se non occupati nel settore amianto;

è stata inoltre eliminata la condizione della dipendenza da imprese che estraggano o utilizzano amianto come materia prima;

sono pertanto destinatari della nuova norma tutti i lavoratori che possono far valere un periodo di esposizione all'amianto superiore a dieci anni (articolo 13 comma 8 legge n. 257 del 1992) anche se non occupati nel settore amianto —:

in base a quale norma legislativa l'Inpdap escluda dal diritto della rivalutazione, i periodi di esposizione all'amianto che risultino accreditati in uno dei fondi esclusivi;

se il Governo intenda intervenire per risolvere la questione dell'amianto parificando, nel rispetto dei diritti costituzionali, il trattamento dei lavoratori pubblici e privati. (4-20229)

ALEMANNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nel corso dell'anno scolastico 1997-1998, presso l'Istituto magistrale « Angelica Palli » di Livorno sono state riscontrate carenze e scorrettezze tali, nel comportamento del corpo insegnante e, nello spe-

cifico, in alcuni professori del corso III C sperimentale dell'istituto in oggetto, da aver contribuito alla non ammissione al quarto anno della studentessa Francesca Fiorini e di altri ragazzi;

lo scarso attaccamento alla professione dimostrato da alcuni docenti ha determinato nelle allieve un grave danno non soltanto a livello didattico, ma anche psicologico dal momento che la scuola dovrebbe servire non solo alla formazione culturale dei giovani ma anche alla loro crescita e maturazione;

le problematiche in oggetto sono state ampiamente discusse nel corso di numerose riunioni cui hanno partecipato i genitori, i docenti ed il preside dell'istituto;

nello specifico, facendo riferimento alle materie di matematica e fisica e al comportamento della titolare di quella cattedra, era stato richiesto al preside dell'istituto l'intervento di un ispettore per una valutazione obiettiva di quanto segnalato;

tale richiesta scaturiva dal mancato svolgimento dell'attività didattica;

dopo numerose sollecitazioni, solo nell'ultimo trimestre, e quindi quando già l'anno scolastico stava per finire, tale docente è stata sostituita da una supplente;

il tempo a disposizione di quest'ultima era insufficiente per una concreta valutazione del grado di preparazione dell'intera classe;

nel corso delle riunioni tenute col Preside dell'istituto era stata espressamente richiesta l'istituzione di corsi di recupero pomeridiani che consentissero alle allieve di raggiungere un certo grado di preparazione tale da dare al docente supplente i mezzi per una obiettiva valutazione;

tale richiesta non è mai stata accolta nonostante la docente in questione avesse valutato del precedente quadrimestre « non classificabile » circa il 40 per cento delle allieve;

si è in presenza di un corpo insegnante che dichiara ai propri studenti «...essere scarsamente preparati nella materia assegnata e che sarebbe stato necessario studiarle insieme»;

l'uso indiscriminato da parte dei docenti, durante l'orario di lezione, di telefoni cellulari ha prodotto inutili perdite di tempo;

tali comportamenti sono altamente diseducativi da parte dei docenti;

le gravi carenze e comportamenti scorretti da parte dei docenti hanno reso di fatto impossibile una valutazione completa e obiettiva del grado di apprendimento ottenuto dagli studenti che non sono stati ammessi alla frequenza del successivo anno scolastico —:

se, visti i fatti e considerato che lo spirito che dovrebbe essere alla base della riforma scolastica sembrerebbe esser di capire quali sono le problematiche e le esigenze degli studenti italiani, abbia intenzione di istituire una commissione ispettiva del Ministero per appurare la veridicità dei fatti in questione;

se questi dovessero risultare veritieri quali azioni intenda prendere in merito affinché tali gravi carenze non accadano anche negli altri Istituti del territorio nazionale. (4-20230)

**PITTELLA.** — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la società Poste italiane ha in atto un processo di riorganizzazione delle proprie strutture e delle proprie funzioni, nell'ambito del quale si sta realizzando una positiva riqualificazione del personale e un necessario utilizzo di nuova forza lavoro, attinta a tempo determinato;

le carenze di personale e l'esigenza di far fronte alla diversificazione e alla specializzazione delle funzioni, prefigurano l'impiego di ulteriore personale dal-

l'esterno dando priorità a quanti hanno già intrattenuto rapporti di lavoro con la società medesima;

esiste una prima graduatoria di coloro i quali versano nella condizione da ultimo ricordata;

è stato emanato un bando il 15 luglio del 1998 con scadenza il 30 luglio 1998 per la formazione di una seconda graduatoria, che, sostanzialmente ha la medesima finalità della prima (quella di realizzare la disponibilità all'utilizzo di personale presso la società Poste italiane a seconda delle necessità della stessa);

tale seconda graduatoria incide sui diritti di quanti già si trovano collocati nella precedente, alcuni dei quali, attesa anche la ristrettezza dei tempi concessi (quindici giorni compresi i festivi), la scarsa divulgazione ed il particolare periodo dell'anno, non hanno presentato la richiesta istanza a farne parte e si vedono esclusi da essa, pur avendo intrattenuto rapporti di lavoro;

ciò produce una situazione di palese ingiustizia che sembra ledere diritti costituzionalmente garantiti dei cittadini —:

se le procedure ricordate siano state concordate con le organizzazioni sindacali;

se non reputi che tale procedura sia stata poco trasparente e lesiva di diritti garantiti dalla Costituzione;

se, conseguentemente, non ritenga di azzerare tale procedura, adottando nuovi criteri di reclutamento del personale, assicurando la massima limpidezza e la più ampia informazione. (4-20231)

**TABORELLI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

dal confronto tra due tabulati di diversa origine, l'uno contenente gli importi relativi al trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori frontalieri italiani in Svizzera per gli anni 1993-1997 rilasciato dall'Inps, l'altro contenente il numero di

lavoratori frontalieri per provincia e Ussl di residenza dal 1990 al 1996 rilasciato dall'Ustat, Ufficio statistica ticinese, si sono ravvisate alcune apparentemente inspiegabili anomalie;

in particolare per quanto concerne la provincia di Sondrio a fronte di un numero di lavoratori frontalieri che è oscillato negli anni di riferimento tra le 17 e le 15 unità sono stati stanziati dall'Inps nel 1993 - 695.710.892 lire, nel 1994 - 1.059.168.140 lire, nel 1995 - 1.702.453.255 lire, nel 1996 - 2.080.808.540 lire, nel 1997 - 1.456.925.515 lire; è evidente come tali cifre appaiano incredibilmente elevate rispetto alle presumibili esigenze di una realtà come è quella presente nella provincia di Sondrio; basti pensare che esse sono nell'importo simili a quelle stanziare per la provincia di Como dove il numero di lavoratori frontalieri è passato da 17.000 circa nel 1990 a 12.675 nel 1996 -:

se non ritenga che tale situazione sia perlomeno degna di una verifica da parte degli organi competenti vista l'anomalia dei dati sopra riportati;

quali giustificazioni possa dare per fare chiarezza su codesta quantomeno anomala situazione. (4-20232)

TABORELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

con l'approvazione della legge n. 147 del 5 giugno 1997 venivano sancite le nuove quote di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri in Svizzera;

al momento tale legge non sembra ancora aver avuto concreta applicazione visto che i lavoratori frontalieri in mobilità stanno percependo ancora le quote fissate dalla legge n. 228 del 1984;

le quote fissate attraverso l'approvazione della legge n. 147 del 5 giugno 1997 variano dal 25 per cento al 50 per cento del salario lordo medio annuo del lavoratore frontaliere sottoposto a contribuzione;

l'entità di tale percentuale viene stabilita dal consiglio di amministrazione dell'Inps entro il 30 novembre di ogni anno -:

perché a distanza di più di un anno dall'approvazione della legge n. 147 del 1997 essa non abbia ancora i regolamenti attuativi e non trovi pertanto concreta applicabilità;

se non sia possibile adoperarsi affinché il consiglio di amministrazione dell'Inps fissi per l'anno in corso l'aliquota massima del 50 per cento, aliquota necessaria per garantire ai lavoratori frontalieri una giusta indennità. (4-20233)

TABORELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il sindaco del comune di Campione d'Italia in data 21 febbraio 1998, con ordinanza n. 1505, ordinava al dottor Oreste Calvello, nella qualità di commissario del casinò municipale di Campione d'Italia, di attivare, così come previsto nei doveri dell'incarico dallo stesso ricoperto, entro tre giorni dalla notifica dell'ordinanza (avvenuta in data 23 febbraio 1998), per l'ingresso alle sale delle *slot machines*, un servizio di controllo identità analogo a quello già esistente per l'accesso alle altre sale da gioco e da esplicitarsi nei confronti di tutti i frequentatori delle sale *slots*, con la registrazione degli stessi, al fine primario di impedire l'accesso, così come previsto dalla legge, alle categorie di persone non autorizzate, e con il fine secondario di svolgimento delle istituzionali attività di verifica e controllo;

tale ordinanza non solo non veniva eseguita dal commissario prefettizio dottor Oreste Calvello, che già si era dimostrato negligente nella funzione dei suoi compiti, ma ad essa il commissario si opponeva inoltrando ricorso al Tar della regione Lombardia in data 18 marzo 1998, ricorso n. 1134/98, per ottenere l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza stessa;

in risposta a tale ricorso, promosso dal commissario, il Tar della regione Lom-

bardia esprimeva parere contrario, respingendolo e negando la sospensiva in data 10 aprile 1998; avvalorando dunque l'azione intrapresa dal sindaco;

il commissario dottor Oreste Calvello, a seguito dell'ordinanza 10 aprile 1998 con la quale il Tar di Milano (sezione terza) ha respinto il ricorso incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati nel giudizio *inter partes* rubricato al numero 1134/98, inoltrava ricorso al Consiglio di Stato in data 26 giugno 1998 in riferimento alla sospensiva negata;

il Consiglio di Stato, ribadendo quanto già espresso in sede di primo giudizio dal Tar, ossia la non sussistenza dei presupposti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971 per l'accoglimento della domanda cautelare, respingeva l'appello (ricorso n. 4740/98) presentato dal commissario, accertando la legittimità dell'ordinanza n. 1505 emessa dal sindaco di Campione d'Italia;

con lettera datata 10 luglio 1998 il comune di Campione d'Italia informava per l'ennesima volta il ministro dell'interno e il sottosegretario di Stato per l'interno dell'intera vicenda, del suo contenuto e del suo *iter* procedurale;

in data 16 luglio 1998 il consiglio del comune di Campione d'Italia, visto il comportamento giudicato inefficiente ed inadempiente del commissario, tenendo presenti non solo le sentenze amministrative a favore dell'ente comunale ma anche i cattivi risultati di gestione registrati attraverso l'andamento degli incassi, ha deliberato una mozione di sfiducia nei confronti del commissario dottor Oreste Calvello;

il commissario dottor Oreste Calvello, totalmente insensibile agli appelli del comune, continua indisturbato nella funzione dei suoi ruoli, seppur, è opportuno ribadire, in modo del tutto arrogante ed inefficiente; basti pensare che recentemente lo stesso commissario ha formalmente comunicato la prossima nomina del nuovo capo del personale, decisione strategica per l'organizzazione della casa da

gioco che non può assolutamente competere ad una gestione per sua natura provvisoria come è quella di un commissario, decisione che invece il commissario si arroga il diritto di prendere in totale spregio delle organizzazioni sindacali, che giustamente insorgono, e del comune di Campione d'Italia, amministrato, peraltro, da una maggioranza che ha raccolto l'85 per cento dei voti;

il comune di Campione d'Italia, tenuto conto delle due sentenze amministrative a suo favore e dell'inosservanza dei suoi doveri da parte del commissario dottor Oreste Calvello, ha chiesto quindi al direttore generale dell'amministrazione civile, dottor Claudio Gelati, attraverso la mozione di sfiducia approvata, l'immediata sostituzione dell'attuale gestione commissariale;

il comune, per sopperire all'inosservanza da parte del commissario dell'ordinanza n. 1505 del 21 febbraio 1998, ha provveduto direttamente ad attivare il servizio di controllo per l'ingresso alle sale delle *slot machines*, sostenendo costi pari all'importo di 178.551,43 franchi svizzeri a far testo in data 8 settembre 1998 da sommarsi ad ulteriori costi di 87.383,00 franchi svizzeri, per spese personale, e 39.438,00 franchi svizzeri, per spese di funzionamento segretariato; il comune ha provveduto ad inviare al commissario due lettere comunicando l'importo delle spese sostenute, invitando il dottor Oreste Calvello ad adempiere i suoi compiti e intimando di procedere altrimenti al recupero delle somme di cui sopra ai sensi della vigente normativa in materia di riscossioni coatte —:

se non ritenga il comportamento manifestato dal commissario prefettizio dottor Oreste Calvello del casinò di Campione d'Italia non eticamente professionale e dannoso per l'efficienza e la gestione del casinò stesso;

per quale motivo si sia fino a questo momento disinteressato della vicenda nonostante le ripetute lettere ad esso inviate

dal comune di Campione di Italia, le quali sono, quanto meno, sicuramente degne di una risposta;

chi debba pagare i ricorsi fatti dal commissario e respinti sia dal Tar sia dal Consiglio di Stato, e che si sono quindi rilevati inutili come era facile attendersi;

se ritenga giusto che il comune di Campione di Italia abbia dovuto sostenere gli oneri per opporsi ad una azione legale conclusasi a suo favore;

perché il commissario insista con il non attenersi all'ordinanza del sindaco nonostante il Tar e il Consiglio di Stato non abbiano concesso la sospensione;

perché un « semplice » cittadino è costretto ad attenersi alle ordinanze sindacali e invece un commissario, che dovrebbe essere l'esempio per la cittadinanza, sembra avere il privilegio di poter non rispettare tali ordinanze, arrecando oltretutto danni economici alla gestione stessa del casinò e del comune e costringendo il comune a doversi sostituire in un ruolo non di sua competenza, quale è quello del controllo accessi al casinò, dovendo inoltre sostenerne gli oneri, per evitare che la mancata esecuzione di tale controllo porti alla violazione della legge (esempio minori all'interno delle sale da gioco) con il rischio del ritiro della licenza al casinò stesso;

se non consideri tale situazione di primaria emergenza e se non ritenga quindi di porvi rimedio attraverso la sostituzione dell'attuale gestione commissariale rivelatasi non solo inefficiente ma addirittura inadempiente nei compiti ad essa assegnati. (4-20234)

**VOLONTÈ e TASSONE.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica in una nota dell'8 gennaio 1998 (maturata nell'ispettorato ge-

nerale per gli ordinamenti del personale Igop) indirizzata — fra l'altro — al dipartimento per la funzione pubblica ed all'Inpdap, ha sostenuto l'impossibilità d'includere la retribuzione di posizione nel trattamento di fine rapporto dei dirigenti del comparto-ministeri, poiché il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al biennio economico 1996-1997 prevede (articolo 5, primo comma) che « gli incrementi retributivi ... hanno effetto sugli altri istituti indicati all'articolo 35 (tra i quali vorrebbe farsi rientrare l'indennità di fine rapporto, n.d.r.) ... sulla base delle disposizioni di legge in vigore ». Ciò in quanto (articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973) concorrono a costituire la base contributiva per la liquidazione dell'indennità di fine rapporto solamente « ... le indennità previste dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale »;

la predetta interpretazione del tesoro su quelle norme del Ccnl (pur ufficialmente accettata) solleverebbe vive perplessità in pressoché tutte le amministrazioni dello Stato, le quali vedrebbero tale interpretazione come frutto d'una posizione unilaterale del tesoro medesimo, forse condizionata da obiettivi economici;

questa lettera è stata sorprendentemente firmata dal ragioniere generale dello Stato dottor Andrea Monorchio, il quale pure s'è tante volte dimostrato sensibile e tecnicamente agguerrito rispetto alle problematiche della dirigenza pubblica;

la posizione negativa, espressa formalmente dal dottor Monorchio, aveva peraltro riscontro in una posizione identica, già fatta propria dal Ministro per la funzione pubblica e dal suo *staff* d'esperti (tra cui s'annovera il professor D'Antona, conosciuto anche per le simpatie riscosse presso la Cgil);

il testo di tale prima lettera sembrerebbe in realtà preparato da noti esponenti del sindacato Cgil nel ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, ed incaricati della redazione materiale del documento;

il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è tornato recentemente sulla questione con una seconda lettera indirizzata alla funzione pubblica ed al dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;

questa seconda lettera invece rivede nella sostanza l'atteggiamento di preclusione totale già espresso rispetto ad una soluzione del problema positiva per i dirigenti, facendo balenare la possibilità d'inserire favorevoli norme interpretative nei prossimi provvedimenti correttivi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

nulla, peraltro, appare finora mutato nell'atteggiamento concreto delle varie amministrazioni statali sull'argomento;

una posizione contraria all'interpretazione restrittiva, formulata a suo tempo dal tesoro e dalla funzione pubblica e gli affari regionali ed ancora applicata dalle singole amministrazioni, risulta fatta propria da vari sindacati del pubblico impiego ed in primo luogo dalla Dirstat-Confedir;

i dirigenti di altri comparti del pubblico impiego (enti locali, sanità, enti pubblici non economici, segretari comunali) già vedono inclusa la retribuzione di posizione nel proprio trattamento di fine rapporto;

una consolidata giurisprudenza amministrativa conferma che tale specifica retribuzione non può essere esclusa dal computo della liquidazione dei dirigenti pubblici, mentre un'altrettanto consolidata giurisprudenza ordinaria conferma, nel settore privatistico del lavoro, che ogni retribuzione confluisce nel Tfr;

già durante la redazione del testo della legge 23 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per il 1998), il Governo aveva pensato di risolvere il problema riconoscendone la fondatezza, e ciò non avvenne per l'insorgere d'una difficoltà procedurale;

è regola d'ogni buona amministrazione evitare disparità di trattamento tra

lavoratori pubblici nonché tra questi ed i lavoratori privati, disparità che appare come figura sintomatica dell'eccesso di potere;

allo scopo di risolvere per via politica il problema in esame, alla Camera dei Deputati è stata presentata la proposta di legge n. 5145, recante « Inclusionione della retribuzione di posizione del personale dirigenziale dei ministeri nel trattamento di fine rapporto » —:

se si possa plausibilmente ritenere che il tesoro ometta innanzitutto di collegare il senso del quarto periodo del primo comma dell'articolo 5 del citato contratto con quanto riportato nei periodi precedenti dello stesso comma, per cui:

a) nel primo periodo il comma disporrebbe circa gli effetti degli incrementi economici, previsti negli articoli precedenti (pertanto, anche quelli relativi al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato) sulla determinazione del trattamento di quiescenza;

b) nel secondo periodo, il medesimo comma disporrebbe circa gli effetti di tali incrementi sulla determinazione dell'indennità di buonuscita e di licenziamento;

c) nel terzo esso disporrebbe che gli incrementi in parola « hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati dall'articolo 35 del Ccnl », ossia — evidentemente — l'indennità alimentare (articolo 29), l'equo indennizzo, le ritenute assistenziali e previdenziali;

d) in relazione a questi altri istituti ex articolo 35 Ccnl-Dirigenza dei ministeri, e solo su questi altri istituti (di cui alla lettera e), il quarto periodo del comma disporrebbe che gli effetti degli incrementi retributivi sono determinati sulla base delle disposizioni di legge in vigore le parti contraenti (Governo e sindacati) avrebbero inteso così affermare che gli incrementi della retribuzione di posizione e di risultato (nonché tali retribuzioni *in toto*, in quanto soggette a contribuzione) sarebbero utili ai fini del trattamento di fine rapporto;

se sia inoltre pensabile che le varie rappresentanze sindacali — nel sottoscrivere (dopo complesse trattative, durate mesi) il primo Ccnl dei dirigenti ministeriali e quello relativo al secondo biennio per la parte economica — abbiano accettato d'escludere dalla base contributiva, utile alla configurazione dell'indennità di fine rapporto, l'indennità di posizione;

se — una volta che opportunamente si sia interpellata l'Aran quale agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e questa non riconoscesse il principio in esame — sia necessario procedere con le modalità previste per l'interpretazione di clausole controverse;

se l'applicazione dell'interpretazione contrattuale fornita dal tesoro, stante — altresì — la generalizzata applicabilità dei principi contenuti nel contratto-quadro per la dirigenza dei vari comparti, in danno dei dirigenti statali concreti una palese ed illegittima disparità di trattamento, onde — mentre i dirigenti ministeriali non vedrebbero inserita la retribuzione di posizione nella base contributiva utile alla configurazione dell'indennità di fine rapporto — questa retribuzione risulta inserita nel Tfr dei dirigenti dell'università, delle regioni e degli enti locali nonché a favore dei segretari comunali e provinciali (per questi ultimi, vedi particolarmente la circolare 16/1997 del ministero dell'interno, in *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 9 luglio 1997);

se corrisponda a verità che, all'atto dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 (richiamato nella nota del tesoro), il trattamento economico dei dirigenti — come quello di tutti i pubblici dipendenti — era fissato esclusivamente per legge, che l'articolo 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica avrebbe dunque potuto riferirsi solamente a ciò che la legge avesse dichiarato utile ai fini del trattamento previdenziale, e che — da quando alla legge è stata sostituita quale fonte normativa la contrattazione collettiva, a questa bisogne-

rebbe fare riferimento per calcolare la base contributiva utile ai fini del trattamento previdenziale;

se anche il tesoro riconosca tale principio nella nota in discorso, laddove argomenta circa la definizione della base contributiva e pensionabile (pagina 3 — quarto periodo — della medesima nota), e quindi appaia contraddirsi ulteriormente;

quale atteggiamento, in conclusione, sarà tenuto sull'argomento dai Ministri del tesoro, bilancio e programmazione economica, e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

quale provvedimento immediato, in particolare, s'intenda adottare per evitare il protrarsi di tale incongruenza e favorire una lettura esatta del pregresso contratto collettivo nazionale di lavoro per la dirigenza ministeriale, che sta subendo ingiustificabili ritardi e danni in violazione di precise disposizioni contrattuali;

se allo Stato convenga interpretare correttamente, e quindi favorevolmente per i dirigenti statali, le fonti contrattuali in discorso, ovvero — in alternativa — esporsi ad un contenzioso che vedrà sul piano giurisdizionale la soccombenza certa dell'apparato pubblico e quindi un maggior esborso erariale;

se inoltre allo Stato convenga riconoscere il diritto a chi spetta, ovvero accontentarsi d'una pubblica amministrazione retta da dirigenti demotivati e perciò sostituibile man mano con strutture parallele di natura non istituzionale;

se, come e quando — infine — vengano gli autori di quel capolavoro di faziosità criptosindacale e quali provvedimenti s'intendano assumere nel merito complessivo di questa vicenda. (4-20235)

TABORELLI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

sono numerosi gli studenti comaschi residenti nelle zone del centro e dell'alto

lago che ogni mattina al fine di raggiungere i rispettivi istituti scolastici devono servirsi del trasporto via lago, servizio svolto dalla « Gestione governativa navigazione lago di Como », le cui tariffe sono stabilite dal ministero dei trasporti e della navigazione;

le tariffe relative a tale servizio (trasporto per mezzo aliscafo) risultano essere decisamente elevate e per favorire gli studenti non viene prevista alcun tipo di agevolazione; si consideri che per la tratta Menaggio-Como la cifra richiesta per l'abbonamento mensile è di lire 170.500 che sommata ai costi sostenuti dagli studenti per raggiungere dalla propria abitazione il molo di attracco, e dal molo di sbarco (Como) il proprio istituto scolastico, fa ricadere sulle famiglie un totale spese per costi di trasporto insostenibile, ancor più quando i figli sono più di uno;

mentre le società che si occupano del trasporto passeggeri via terra, quale ad esempio la Spt di Como, offrono sconti ed agevolazioni in favore degli studenti, il ministero non sembra evidentemente considerare questo tipo di soluzione quale intervento indispensabile e dovuto nei confronti di una categoria, quella degli studenti, che non potendo produrre reddito sono necessariamente a carico delle famiglie e che colpevoli certo non sono se gli istituti di scuola media superiore frequentati sono distanti dal luogo di abitazione;

risiedendo nelle zone del centro e alto lago, data la lentezza delle strutture viarie e la mancanza di istituti scolastici, diventa per gli studenti di scuola media superiore e dell'università un'inevitabile necessità raggiungere il capoluogo di provincia attraverso il trasporto lacuale;

gli studenti dunque, oltre ad essere penalizzati dal lungo viaggio per raggiungere il luogo di apprendimento, si trovano a pagare tale spostamento a caro prezzo senza che lo Stato si dimostri disposto a intercedere in loro favore, come invece sarebbe non solo auspicabile ma quasi dovuto in virtù del rispetto di uno dei più importanti articoli della nostra Costituzione: « il diritto allo studio »; diritto che di

certo non può essere esercitato se non si raggiunge l'istituto scolastico dove hanno luogo le lezioni;

i genitori dei ragazzi interessati da tale disagio hanno già costituito un comitato per chiedere il perché di tale ingiusto trattamento, che colpendo gli studenti ricade inevitabilmente sulle famiglie e che di certo non fa onore all'attenzione che lo Stato dovrebbe avere nei confronti di tali situazioni —:

se non ritenga opportuno, quale rappresentante di un Governo che più volte si è dichiarato vicino alle problematiche della scuola e del mondo scolastico ma che raramente ha dato riscontro reale alle promesse fatte, intervenire concedendo sostanziali e sostanziose agevolazioni a quegli studenti che per raggiungere gli istituti scolastici si trovano nella necessità di usufruire di un trasporto lacuale, qual è il caso degli studenti che risiedono nelle zone del centro e dell'alto Lago di Como;

quali risposte intenda dare alle domande di quelle famiglie che, per permettere ai loro figli di acquisire un'educazione adeguata, devono non solo sostenere alti costi per i testi scolastici ma anche, come in questo caso, altissimi costi per il trasporto verso gli istituti dei propri ragazzi, senza poter usufruire di una qualsiasi, seppur legittima, agevolazione di carattere economico. (4-20236)

SAVARESE. — *Al Ministro della sanità.*  
— Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo n. 541 del 30 dicembre 1992, che riguarda le norme a cui devono attenersi gli informatori scientifici-farmacologi, all'articolo 15 stabilisce: a) « La violazione delle disposizioni del presente decreto [...] comporta l'irrogazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, e successive modificazioni. Il ministero della sanità adotta, se nel caso, i provvedimenti indicati all'articolo 6 comma 9 »; b) « Per i medicinali inclusi nel

prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale, l'irregolarità comporta, altresì, la sospensione del medicinale dal prontuario stesso per un periodo di tempo da giorni 10 a due anni, tenuto conto della gravità del fatto »;

il richiamo al testo unico delle leggi sanitarie n. 1265, del 27 luglio 1934 è quanto mai pertinente, perché in quel testo unico furono raccolte tutte le disposizioni legislative elaborate nelle epoche precedenti, tanto dallo Stato italiano quanto dagli Stati preunitari;

punti essenziali delle leggi rielaborate e condensate nel testo unico delle leggi sanitarie n. 1265, sono, per quanto riguarda i medicinali, la repressione della pubblicità scorretta ed ingannevole, la corretta conservazione delle sostanze medicamentose, la riserva ai soli farmacisti della vendita e del commercio di medicinali « a dose e forma di medicamento », l'obbligo della ricetta medica per i farmaci, ad esclusione di quelli specificamente autorizzati (i cosiddetti farmaci da banco, eccetera);

l'attività di informazione scientifica sui farmaci contempla tutti gli aspetti suaccennati perché gli informatori scientifici comunicano messaggi che potrebbero essere menzogneri o causare erronee interpretazioni da parte dei medici, e detengono, trasportano, campioni gratuiti di medicinali ai medici con pregiudizio della salute per chi li utilizza, qualora non conservati a norma di legge, consegnano i campioni ai medici, surrogando la funzione del farmacista (si ricorda infatti che la legge impone la consegna del medicinale al solo farmacista, e qualsiasi infrazione accertata viene punita come esercizio abusivo della professione di farmacista);

l'obbligo della ricetta viene confermato anche dal decreto legislativo n. 541 del 1992, articolo 13, comma 2, che recita: « I campioni non possono essere consegnati senza una richiesta scritta, recante data, timbro e firma del destinatario », che in questo caso può essere solo il medico autorizzato alla prescrizione dei medicinali;

l'obbligo della conservazione della richiesta (ricetta) da parte dell'azienda deve servire per valutare la quantità di campioni effettivamente utilizzati ai fini istituzionali, che non ne prevedono l'uso a fini puramente propagandistici, ma esclusivamente per favorire concretamente la conoscenza degli effetti del farmaco;

è per questa ragione che il campione gratuito risulta prepagato dal servizio sanitario nazionale e non può essere utilizzato indiscriminatamente secondo i piani del *marketing* aziendale, tant'è vero che l'uso è limitato dalla legge (decreto legislativo n. 541 del 1992, articolo 13, commi 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13 e 14);

il decreto legislativo n. 538 del 1992 di recepimento della direttiva 92/25/CE, stabilisce, in conformità con il testo unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 1934, che qualsiasi deposito di medicinali deve avere un « Direttore tecnico » laureato in chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia, e pertanto l'informatore scientifico che non sia laureato in queste discipline non può detenere presso di sé un deposito di medicinali senza incorrere nelle relative sanzioni (decreto legislativo n. 538 del 1992 articolo 15);

quanto finora esposto, richiede da parte dell'apposito dipartimento del ministero della sanità, utilizzando i servizi ispettivi della Ausl e l'apporto dei Nas Arma dei carabinieri, i necessari controlli e le debite ispezioni, così come previsto dal testo unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 1934 e dalle leggi sanitarie antecedenti;

quali siano le iniziative intraprese, in merito e quali interventi intenda programmare per il prossimo futuro. (4-20237)

LUCCHESI. — Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

la fuga dei risparmiatori dal titolo Telecom, che veniva acquistato a piene mani, è sintomatica della sfiducia nei confronti dei vertici della società;

il risentimento dei dipendenti Telecom è giustificato, visti i metodi posti in essere, in particolare l'arroganza e la prepotenza di alcuni dei nuovi dirigenti —:

se ritenga che gli attuali amministratori della Telecom debbano rimanere ancora in carica, malgrado la loro gestione abbia provocato enormi danni;

se risulti che siano state date delle consulenze per importi che vanno dai due-trecentomilioni sino ai due miliardi;

a quanto ammonti l'emolumento annuo assegnato ai nuovi capi dei vari servizi, se questi si avvalgano di carta di credito, sotto l'egida Telecom, e se quest'ultima paghi tutti i tipi di spesa;

se alcuni alti dirigenti viaggino in continuazione ed usufruiscano di *suite* nei vari « hotel superlusso », rimanendovi anche i giorni festivi;

se venga pagata anche la stanza matrimoniale ed altre spese, anche per la compagnia, fino a quanto debba durare presso la Telecom questa situazione;

se il Governo sia consapevole dei danni irreparabili che l'attuale gestione sta provocando. (4-20238)

FINO e ZACCHERA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 2 gennaio 1998, protocollo 3758, la signora Domenica Teresa Aloe, da Longobardi (Cosenza), presentava al sindaco di Longobardi richiesta di nulla osta preventivo per acquisizione di terreno demaniale sito in territorio comunale, con allegate n. 2 copie di elaborati tecnici, per la realizzazione di un'area attrezzata per svago e tempo libero;

con nota del 23 febbraio 1998, spedita il 19 marzo 1998 e ricevuta in data 21 marzo 1998, il sindaco rispondeva che erano pervenute altre richieste in merito e che l'amministrazione comunale aveva *in itinere* l'acquisizione dell'area richiesta;

in data 6 aprile 1998, protocollo 1140 del comune, il capogruppo di opposizione consiliare Aurelio Garritano, nella sua qualità, richiedeva al sindaco tutte le fotocopie delle istanze pervenute al comune di nulla osta preventivo per le acquisizioni di aree demaniali ricadenti nel territorio di Longobardi;

alla data odierna tale richiesta risulta ancora inevasa;

una medesima istanza verbale dello stesso capogruppo al segretario comunale, portava lo stesso ad affermare che non esistevano altre richieste in tale direzione oltre quella presentata dalla signora Aloe;

della questione è stato interessato il signor procuratore della Repubblica di Paola (Cosenza) ed il signor Prefetto di Cosenza;

la richiedente signora Aloe è coniuge del consigliere di opposizione signor Francesco Cicerelli —:

se risponda al vero che il sindaco di Longobardi (Caserta) abbia dato risposta alla richiedente solo dopo 76 giorni dalla richiesta;

se presso il comune vi siano altre richieste analoghe, come detto nella risposta del sindaco, o se invece non ne risultino altre, come affermato dal segretario comunale;

se risulti conforme alle attuali disposizioni il comportamento dell'amministrazione comunale che dopo oltre sei mesi deve ancora una risposta alla richiesta del capogruppo di opposizione consiliare;

se non si ritenga che il comportamento dell'amministrazione abbia da un lato leso il legittimo diritto di un contribuente, oltre che il diritto della opposizione ad una risposta entro termini precisi ad una specifica e semplice richiesta, ma soprattutto abbia leso il diritto dei cittadini di Longobardi di vedere bonificata una parte di terreno demaniale abbandonato con la creazione, nell'ambito di una zona a forte vocazione turistica, di un parco giochi pubblico senza alcun onere per il

comune e la disponibilità di alcuni posti di lavoro per i tanti disoccupati del comune;

come si giudichi, verificata l'esattezza di quanto esposto, l'operato del sindaco e dell'amministrazione e se il Ministro dell'interno intenda attuare in relazione all'accaduto i suoi poteri di controllo.

(4-20239)

**BORROMETI e CARUANO.** — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

con un esposto denuncia inviato anche ai ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 settembre 1998, la quasi totalità dei dipendenti dell'Ibla Spa ha sollevato gravi e pesanti dubbi « sulla correttezza e legittimità della procedura adottata per la cessione di Ibla Spa »;

in particolare lascia sbalorditi, secondo quanto si legge in detto esposto, il rifiuto di un'offerta di acquisto delle azioni di Ibla Spa, per complessive lire 5.700 milioni, con l'impegno del mantenimento in organico di cinquantasei dipendenti del tempo, a fronte della successiva cessione dell'intero pacchetto azionario di Ibla Spa per la complessiva somma di lire 500 milioni;

ciò è tanto più grave per il fatto che, sempre secondo quanto si legge nel citato esposto, all'atto della cessione il prodotto finito e le scorte di magazzino erano stimati in circa sette miliardi, cui va aggiunto il valore degli impianti, della palazzina, dello stabilimento e delle pertinenze;

l'accordo per la privatizzazione dell'Ibla Spa è stato stipulato il 21 novembre 1997 al ministero del lavoro e, a tutt'oggi, inutilmente, è stata chiesta dai lavoratori la convocazione dei firmatari di tale accordo per il rispetto dei patti con lo stesso stabiliti;

il piano industriale concordato fra le parti non è stato neppure avviato ed anzi la situazione dell'Ibla Spa si fa sempre più pesante —:

quali iniziative intendano assumere, ciascuno secondo le rispettive competenze, per garantire il pieno rispetto degli accordi stipulati con il verbale del 21 novembre 1997 al ministero del lavoro, con l'immediata convocazione delle parti per la verifica degli stessi; per controllare in tutti i suoi passaggi, in particolare in quelli denunziati dai lavoratori nel citato esposto del 24 settembre 1998, il processo di privatizzazione dell'Ibla Spa per impedire l'uso distorto di pubbliche risorse e per evitare che vi possano essere ulteriori penalizzazioni sui livelli occupazionali della provincia di Ragusa, promuovendo interventi compensativi nei confronti del processo di dismissione di Eni che agevolino il rilancio industriale e produttivo della provincia di Ragusa. (4-20240)

**SAVARESE.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

sarà obbligatoria per ospedali pubblici e privati la certificazione di qualità Iso 9002 entro il dicembre 1999;

tale certificazione rappresenta una verifica del funzionamento e della sicurezza delle tecnologie biomediche, del grado di soddisfazione dei pazienti rispetto ai servizi ricevuti, e si estende ai processi amministrativi, alla gestione della documentazione clinica e della riservatezza, al controllo della qualità dei fornitori e degli approvvigionamenti e quindi, costituisce l'unica garanzia compatibile con le esigenze di una società evoluta, moderna e giusta;

è stata recentemente inviata una raccomandata alla direzione degli ospedali riuniti di Frascati/Marino (Roma), all'ospedale San Sebastiano martire di Frascati, ai Nas Arma dei carabinieri e al Ministro della sanità, onorevole Rosy Bindi;

la suddetta lettera denunciava: 1) carenza di pulizia: la polvere è ovunque; 2) le camere di corsia non vengono tinteggiate da venti anni e presentano sulle pareti tartaro di fumo dei termosifoni che raggiunge anche il soffitto; 3) le corde delle serrande dei balconi sono lacere e rappresentano un consistente rischio per i pazienti; 4) quando piove le stanze sono invase da acqua piovana. Recentemente a causa delle frequenti piogge, si è dovuto tamponare con i lenzuoli dei letti dei degeni; 5) i bagni sono lerci per la vecchiaia con ruggine nelle vasche; 6) fili elettrici penzolano nei bagni con grave rischio per l'incolumità di chi disgraziatamente ne deve far uso; 7) i letti sono vecchi e, cigolando, non permettono un sonno riparatore; 8) le camere sono invase dalle formiche che hanno trovato rifugio nei tubi di conduttura dei fili elettrici; 9) sui terrazzini esterni la ringhiera è erosa dalla ruggine con conseguente rischio per chi vi si debba appoggiare; 10) alcuni cornicioni di cemento armato sono pericolanti; 11) il vitto è immangiabile a causa della confezione in plastica che ne altera l'odore ed il sapore. Nonché da tracce di scarsa igiene (all'interno di una confezione è stata trovata anche una gomma da masticare usata); 12) il vitto è spesso insufficiente e questa insufficienza si tramuta spesso in ingiustizie per i più deboli —:

se queste condizioni, difficilmente riscontrabili anche negli ospedali del cosiddetto terzo mondo, siano compatibili con una società che si dice moderna, in un ospedale alle porte di Roma, in una zona di grande pregio turistico ed in un momento di integrazione europea che chiede giustamente la verifica di qualità costituita dalla certificazione Iso 9002;

quali iniziative abbia intrapreso in seguito alla denuncia pervenutagli e quali provvedimenti intenda adottare per l'immediato futuro. (4-20241)

MIGLIORI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della di-*

*fesa, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

sul foglio delle inserzioni allegato alla *Gazzetta Ufficiale* di giovedì 24 settembre 1998, a pagina 84, si legge la notizia di un bando di gara deciso dalla direzione e sviluppo produttivo e competitività del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

in tale bando di gara, di cui si enuncia la disciplina, nell'ambito del programma di iniziativa comunitaria Konver, è previsto al punto 6 « Studio sulle prospettive di riconversione nel mercato civile dell'Istituto chimico farmaceutico militare di Firenze » per un importo massimo di lire 260 milioni;

tale programma comunitario Konver riguarda gli studi di fattibilità e studi sulle strategie di riconversione rivolte al trasferimento delle tecnologie ed all'utilizzo, per usi alternativi, dei siti militari;

si evince dal documento ufficiale di cui sopra che tale studio è finalizzato a realizzare la trasformazione in azienda operante nel mercato civile dell'Istituto chimico farmaceutico di Firenze con particolare riferimento, tra l'altro, alla forma giuridica ed alla proprietà —:

quali siano i motivi per i quali, nonostante le evidenti ragioni contrarie espresse con forza sia dalle istituzioni cittadine che dalle organizzazioni sindacali, si intenda procedere surrettiziamente alla svendita ed allo smantellamento di un insostituibile segmento della complessiva organizzazione della difesa;

quali siano i motivi per i quali, con poco rispetto di elementari esigenze di trasparenza e chiarezza nei rapporti con la città di Firenze e con i lavoratori impiegati, si intenda — quasi di soppiatto — continuare ad operare per addivenire celermente a tale incomprensibile scelta;

se non si reputi opportuno sospendere tale bando di gara per l'effettuazione di tale studio emergendo con chiarezza le ragioni economiche dell'esistenza ed anzi

del potenziamento dell'unico presidio chimico farmaceutico pubblico esistente sul territorio nazionale. (4-20242)

GASPARRI. — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere — premesso che:

è generalizzato e diffuso l'aumento della criminalità in larghe zone del nostro paese;

dal sindacato autonomo di polizia arriva una lettera al ministero dell'interno e al capo della polizia, dove si denuncia, per voce del dottor Danilo Di Stefano, la situazione di grave disagio in cui si trovano gli agenti di polizia della questura di Arezzo;

il contenuto di tale denuncia si sintetizza in carenza di organico, condizioni di precariato lavorativo, sovraccarico di servizi istituzionali e di ordine pubblico; tutto ciò produce un forte e preoccupante ripresa del crimine dell'aretino, in particolare, come denunciato dal Sap, si assiste ad un incremento notevole di borseggi, furti in uffici pubblici, furti in appartamenti, furti di auto e si registrano ben undici assalti alle banche dell'aretino nel 1998, a differenza del 1997 in cui non se ne è verificato alcuno;

la vicenda Gelli ha sì prodotto un forte dispendio di uomini, ma da sola non può essere la causa della crescita del crimine in Arezzo;

il territorio aretino è stato protagonista di episodi di gravissima criminalità, ad esempio il sequestro Soffiantini, e la peculiare attività imprenditoriale orafa espone Arezzo ad ogni tipo di criminalità;

Arezzo dovrebbe essere considerata provincia con forte bisogno di protezione, al fine di mantenere un livello di sicurezza adeguato alle caratteristiche storiche e socio-culturali del suo territorio —:

se non ritenga di provvedere ad un forte potenziamento della questura di Arezzo e ad una migliore organizzazione del medesimo. (4-20243)

CARMELO CARRARA — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

con il prossimo dicembre 1998 vengono a scadere alcune graduatorie concorsuali per medici di cui al bandi della Usl per vari livelli professionali;

la legge finanziaria per il 1998 all'articolo 12 ha così stabilito: « il comma 47 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 » è sostituito dal seguente: « per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998 »;

la necessità delle Usl di provvedere a coprire i posti in organico, al fine di assicurare la necessaria efficienza delle strutture ospedaliere utilizzando tali graduatorie, di fatto ha sconsigliato, in alcuni casi, di bandire nuovi concorsi;

parte degli idonei di detti concorsi è in possesso dei requisiti di accesso alla qualifica dirigenziale così come richiesto dalla nuova normativa —:

se non ritengano, con la tempestività richiesta, anche per uniformare l'operatività della normativa su tutto il territorio nazionale di chiarire che, *medio tempore*, per le qualifiche annoverate tra quelle di livello dirigenziale e per i concorrenti risultati idonei in possesso del titolo della specializzazione, ora richiesta, dalla vigente normativa, per l'accesso alla qualifica dirigenziale, siano da considerarsi utilizzabili tali graduatorie così come opportunamente sembra essersi pronunciato il dipartimento della funzione pubblica, su richiesta della federazione ordini farmacisti italiani. (4-20244)

AMORUSO e POLIZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il carnevale di Putignano riscuote ogni anno maggiori successi contribuendo

in maniera notevole allo sviluppo turistico invernale del comprensorio dei Trulli, delle Grotte e dell'intera regione;

la crescita ed il valore della manifestazione hanno un oggettivo ed evidente riconoscimento da parte del ministero delle finanze che, nella scorsa edizione, ha ripartito in modo eguale gli utili della lotteria tra le città di Viareggio e Putignano;

è stata inoltrata formale istanza di riassegnazione —:

se intenda riconfermare per l'anno 1999 l'abbinamento alle lotterie nazionali del carnevale di Putignano. (4-20245)

SCALTRITTI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

nella regione Marche ci sono molte aziende che effettuano la lavorazione industriale dei prodotti ittici; si può, tra l'altro, anche affermare che gran parte dell'economia di questa zona dipende dalla commercializzazione di questi prodotti;

tra le aziende che operano in questa zona una in particolare che effettua la lavorazione industriale di trasformazione di prodotti ittici, ed in particolare di vongole sgusciate sia surgelate che conservate, ha in seguito alla scomparsa degli stessi dal mare Adriatico, costruito un impianto per la lavorazione delle vongole fresche, per importarle poi in Italia, ad Istanbul in Turchia;

il rapporto di commercializzazione con la Turchia è stato sospeso in seguito ad una serie di controlli effettuati dalla Cee in data 16 giugno 1998;

a tutt'oggi sembra che la Cee sia orientata a prolungare il provvedimento di blocco mettendo, perciò, in grave difficoltà l'azienda che sta per esaurire tutte le scorte di vongole —:

in primo luogo quali siano le ragioni del blocco operato dalla Unione europea;

quali iniziative intenda adottare il Governo per rimuovere gli ostacoli che impediscono il libero esercizio del commercio con la Turchia;

se non sia necessario intervenire urgentemente per trovare altre vie alternative per impedire che l'azienda menzionata, in virtù del fatto che non può più importare vongole, sia costretta a chiudere con inevitabili ripercussioni negative sul fronte dell'occupazione e dell'economia della zona. (4-20246)

SAVARESE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'attività di informazione scientifica sulle sostanze medicinali è regolata dal decreto legislativo n. 541 del 30 dicembre 1992;

per medicinale deve intendersi qualsiasi sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative delle malattie umane o animali (decreto legislativo 29 maggio 1991 n. 178);

pertanto vanno considerati medicinali tanto i prodotti fitoterapici, quanto quelli omeopatici nonché dermocosmetici che vengono presentati con proprietà curative;

il semplice fatto che questi prodotti vengano oggi presentati ai medici attraverso informatori scientifici per farli prescrivere costituisce una prova irrefutabile della loro essenza di medicinali;

lo stesso regio decreto 7 agosto 1926 n. 1732, all'articolo 9 comma 2 stabilisce che vanno considerate specialità medicinali: « Le preparazioni dietetiche, i prodotti per la cosmetica e quelli cosiddetti igienici ed altri, qualora siano ad essi, in qualunque modo, attribuiti effetti terapeutici »;

le aziende produttrici di prodotti dermocosmetici, fitoterapici, omeopatici, integratori alimentari, assumono per la posizione di informatore scientifico persone laureate in materie scientifiche, come previsto dal decreto legislativo 541/92;

alternativamente, assumono anche personale non in regola con il dettaglio del decreto legislativo 541/92, asserendo che i loro prodotti non rientrano fra quelli per i quali sono previsti gli informatori scientifici;

ai suddetti informatori, laureati e non, non offrono un contratto coerente con il dettato della legge per gli informatori scientifici, adducendo a scusa che i prodotti da presentare alla classe medica non sono farmaci elencati nel prontuario farmaceutico del servizio sanitario nazionale;

pertanto le aziende in questione sfruttano la legge per assumere personale al livello più alto della qualificazione professionale, oppure ignorano del tutto detta legge assumendo personale senza alcuna preparazione, mentre non lo retribuiscono come la legge prescrive, come sarebbe doveroso, essendo illegale un contratto, come quello di azienda o di qualsiasi altro tipo di provvigione, che costringe l'informatore a forzare la prescrizione pur di ottenere una retribuzione al proprio lavoro;

in questa maniera si crea una forzatura del mercato su prodotti che, pur non essendo nel prontuario farmaceutico a carico totale o parziale della collettività, costituiscono una spesa ingente che sfugge a qualsiasi controllo, non solo economico, ma anche sanitario ed è collegata ad una situazione di sfruttamento del lavoro intellettuale in assenza delle più elementari garanzie;

infatti, il contratto di agenzia prevede il licenziamento senza le garanzie del Ccnl dell'industria chimica, e pertanto espone gli informatori scientifici alla assoluta dipendenza delle decisioni del *marketing* aziendale, anche se non condivise ed illecite;

inoltre, tra l'altro, esclude qualsiasi obbligo aziendale sulla sicurezza ed igiene in ambiente di lavoro;

oltre all'abuso costituito dalla messa in opera di contratti illegittimi, si può configurare anche il reato di abusivismo professionale per aver assegnato mansioni spettanti a laureati in chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia, medicina, scienze biologiche e veterinaria —:

quali iniziative, intenda adottare per far sì che quanto previsto dalla legge venga finalmente rispettato. (4-20247)

#### **Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: Giovanardi n. 5-05210 del 5 ottobre 1998.

---

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato B* n. 422 ai resoconti della seduta del 9 ottobre 1998, il testo dell'interrogazione a risposta scritta Pecoraro Scanio n. 4-15882 e la relativa risposta del ministro per le politiche agricole Pinto, dalla quarantesima riga, seconda colonna, di pagina XLI alla quindicesima riga, seconda colonna, di pagina XLIII, si intendono soppressi, in quanto stampati per errore; l'interrogazione è stata ritirata il 30 marzo 1998.

Conseguentemente a pagina 20318, seconda colonna, si intende soppressa la ventesima riga.